

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 17/09/2019) 31-12-2019, n. 52141

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI SALVO Emanuele - Presidente -

Dott. FERRANTI Donatella - Consigliere -

Dott. BRUNO Mariarosaria - rel. Consigliere -

Dott. PAVICH Giuseppe - Consigliere -

Dott. PICARDI Francesca - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato a (OMISSIS);

avverso l'ordinanza del 06/12/2018 del TRIB. LIBERTA' di REGGIO CALABRIA;

udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO;

lette le conclusioni del PG MARIA GIUSEPPINA FODARONI, la quale conclude per l'inammissibilità.

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 6/12/2018, Il Tribunale di Reggio Calabria, decidendo sull'appello promosso dal P.M. avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Reggio Calabria in data 18/5/2018, che aveva sostituito nei confronti di (OMISSIS) la misura cautelare della custodia in carcere con quella dell'obbligo di presentazione alla P.G., ha annullato l'ordinanza impugnata, disponendo nuovamente a carico dell'indagato la originaria misura cautelare per i reati di evasione e furto aggravato dalla destrezza.

Avverso tale ultima ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione l'indagato, a mezzo del difensore, che rassegna i seguenti motivi di doglianza.

I) Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 274 c.p.p., comma 1, lett. c); art. 275 c.p.p., commi 2 e 2-bis, commi 3 e 3 bis.

L'ordinanza del Tribunale della libertà meriterebbe di essere censurata, poichè non ha correttamente applicato le disposizioni di cui agli artt. 274 e 275 c.p.p..

Nel caso in esame non ricorrerebbero le pressanti esigenze cautelari di cui si dice nel provvedimento.

I Giudici del riesame hanno valorizzato a questo proposito i procedimenti penali ai quali è sottoposto il (OMISSIS), ritenendo sussistenti eccezionali esigenze cautelari sulla scorta della gravità dei fatti, della reiterazione dei reati e della negativa personalità del ricorrente. Tuttavia, non hanno tenuto conto di ulteriori elementi di segno contrario che avrebbero dovuto condurre ad una diversa decisione, quali la giovane età dell'indagato, la incensuratezza del ricorrente e l'atteggiamento collaborativo dimostrato in sede di interrogatorio innanzi al P.M.

II) Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 275 c.p.p., commi 2 e 2 bis, commi 3 e 3 bis; artt. 385 e 624 c.p., e art. 625 c.p., n. 4.

In relazione al reato di furto, contestato al capo B) della rubrica, non ricorrerebbe l'aggravante della destrezza e, in considerazione della ravvisabilità negli atti della ipotesi di furto semplice, non risulterebbe sporta una valida querela. Pertanto non sarebbe applicabile al caso in esame alcuna misura cautelare.

(OMISSIS) si sarebbe impossessato della borsa della persona offesa poggiata sul sedile della vettura, lato passeggero, approfittando del fatto che la donna si trovava ferma allo "stop". Ebbene, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato che l'aggravante della destrezza sussiste "qualora l'agente abbia posto in essere, prima o durante l'impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla "res", non essendo invece sufficiente che egli si limiti ad approfittare di situazioni, non provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore medesimo" (così Sez. U, n. 34090 del 27/04/2017, Rv. 270088 - 01).

Nel caso in esame, osserva la difesa, il ricorrente non avrebbe attuato alcuna manovra particolarmente abile o scaltra, ma si sarebbe limitato ad aprire lo sportello della vettura per impossessarsi della borsa.

Difetterebbe la condizione di procedibilità della querela in relazione al furto semplice, poichè la parte lesa si è limitata ad una mera enunciazione del fatto senza esprimere alcuna volontà punitiva.

In merito alla condotta di evasione, la difesa fa rilevare che il suddetto delitto è punito con una pena edittale massima di anni tre di reclusione. In ragione di ciò, sostiene, non risulta applicabile la custodia cautelare in carcere poichè l'art. 275 c.p.p., comma 2 bis, ne esclude l'applicazione ove si preveda che, all'esito del giudizio, sarà irrogata una pena detentiva inferiore ai tre anni. Ulteriore condizione ostativa contenuta nella citata norma è rappresentata dalla prevedibile concessione della sospensione condizionale della pena.

L'art. 275 c.p.p., comma 2 bis, si legge nel ricorso, dovrebbe essere posto in correlazione con l'art. 656 c.p.p., comma 5, che prevede la sospensione della esecuzione della pena detentiva ove questa non sia superiore a tre anni, anche se costituente residuo di maggior pena.

Su tale ultima disposizione, rammenta la difesa, è intervenuta la Corte costituzionale che, con sentenza n. 41/18, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 656 c.p.p., comma 5, nella parte in cui prevede il limite di tre anni anziché di quattro anni per la sospensione della esecuzione della pena.

Alla luce della pronuncia del Giudice delle leggi, il limite di pena di tre anni di reclusione stabilito dall'art. 275 c.p.p., andrebbe innalzato a quattro anni, così da rendere omogeneo il quantum di pena ivi previsto rispetto a quello richiesto per la sospensione dell'ordine di carcerazione.

In ordine al profilo riguardante la disparità del limite di pena previsto nelle due citate norme a seguito dell'intervento della Corte costituzionale, la difesa solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 275 c.p.p., comma 2 bis, in relazione agli artt. 3 e 27 Cost..

Ai fini dell'applicazione della custodia cautelare in carcere, ribadisce, si può prescindere dal limite dei tre anni previsto dall'art. 275 c.p.p., comma 2 bis, solo per talune fattispecie di reato esplicitamente elencate nella norma richiamata, nonchè nel caso in cui, verificata l'inadeguatezza di ogni altra misura, gli arresti domiciliari non possano essere disposti per mancanza di uno dei luoghi di esecuzione indicati nell'art. 284 c.p.p., comma 1.

Non potrebbe indurre a difforme interpretazione la clausola di salvezza inserita nel secondo periodo dell'art. 275 c.p.p., comma 2 bis, che deve essere riferita alle fattispecie in deroga e non alla previsione generale con cui si apre l'art. 275 c.p.p., comma 2.

#### Motivi della decisione

1. I motivi di doglianza risultano infondati, pertanto il ricorso deve essere rigettato.

2. La ricorrenza nel caso in esame di esigenze cautelari di particolare rilevanza, non altrimenti tutelabili se non attraverso il ricorso alla misura maggiormente afflittiva, è stata adeguatamente argomentata dai Giudici del riesame che hanno evidenziato come il ricorrente, nonostante la formale incensuratezza e la giovane età, in un breve lasso di tempo abbia più volte trasgredito la misura degli arresti domiciliari, venendo sorpreso nell'atto di commettere dei furti. A questo proposito il Tribunale ha evidenziato che il (OMISSIS), prima degli episodi di furto aggravato ed evasione dei 30/12/2017, che hanno determinato l'originaria adozione della custodia in carcere nell'ambito della presente procedura, è stato tratto in arresto per evasione, tentato furto e furto aggravati in data 29/11/2017, 2/12/2017, 23/12/2017. Tali condotte, si legge nella ordinanza, rendono evidente l'assoluta incapacità del ricorrente di frenare la sua propensione a delinquere e a trasgredire le prescrizioni impostegli.

Il Tribunale ha anche aggiunto, richiamando appropriatamente il consolidato orientamento espresso in sede di legittimità, che è del tutto irrilevante ai fini della considerazione dell'affievolimento delle esigenze cautelari il mero decorso del tempo (ex multis Sez. 1, n. 24897 del 10/05/2013, Rv. 255832 - 01: "Ai fini della sostituzione della misura della custodia cautelare carceraria con quella degli arresti domiciliari e comunque con altra meno grave, il mero decorso del

tempo non è elemento rilevante perchè la sua valenza si esaurisce nell'ambito della disciplina dei termini di durata massima della custodia stessa, e quindi necessita di essere considerato unitamente ad altri elementi idonei a suffragare la tesi dell'affievolimento delle esigenze cautelari"; conformi: n. 2443 del 1995 Rv. 202138 - 01; n. 1160 del 1999 Rv. 214543 - 01; n. 23424 del 2001 Rv. 219527 - 01; n. 26477 del 2003 Rv. 225594 - 01; n. 45213 del 2007 Rv. 238518 - 01).

3. La prospettazione difensiva in base alla quale dovrebbe individuarsi, in relazione all'episodio della sottrazione della borsa, la fattispecie del furto semplice è infondata.

Dalla lettura della denuncia allegata al ricorso si riconoscono nei fatti i caratteri del furto aggravato dalla destrezza. Come ricordato dalla difesa, sui criteri applicativi dell'aggravante in questione sono intervenute le Sezioni Unite di questa Corte che hanno puntualizzato che la circostanza aggravante della destrezza sussiste qualora l'agente abbia posto in essere, prima o durante l'impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolare abilità, astuzia o avvedutezza, idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla "res", non essendo, invece, sufficiente che egli si limiti ad approfittare di situazioni non provocate di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore medesimo (Sez. U, n. 34090 del 27/04/2017, Quarticelli, Rv. 270088).

Nel caso in esame, alla stregua di quanto si evince dalla denuncia sporta dalla persona offesa, allegata al ricorso, risulta che l'autore del furto, successivamente identificato nell'odierno ricorrente, non ha semplicemente approfittato della momentanea disattenzione della conducente della vettura, ma ha posto in essere un'azione esplicativa di una intensa abilità, consistita nell'attendere il momento propizio per avvicinarsi alla vettura della vittima e sottrarle la borsa, aprendo con gesto fulmineo lo sportello dell'auto.

4. Quanto alle doglianze riguardanti la contestazione del delitto di evasione, il richiamo al limite di pena dei tre anni evocato dalla difesa in relazione all'art. 275 c.p.p., comma 2 bis, è inconferente, poichè tale limite riguarda la pena in concreto irrogabile all'esito del giudizio. A questo fine occorre tenere conto anche del cumulo materiale o giuridico delle pene che si prevede saranno complessivamente irrogate per tutti i reati per i quali la misura è stata disposta.

Manifestamente infondata è la questione di legittimità costituzionale sollevata dal ricorrente con riferimento all'art. 275 c.p.p., comma 2 bis, per violazione degli artt. 3 e 27 Cost., in rapporto al diverso limite di pena oggi previsto dall'art. 656 c.p.p., comma 5, a seguito della richiamata sentenza della Corte Costituzionale n. 41/18, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 656 c.p.p., comma 5, "nella parte in cui si prevede che il pubblico ministero sospende l'esecuzione della pena detentiva, anche se costituente residuo di maggiore pena, non superiore a tre anni, anzichè a quattro anni".

Si deve osservare al riguardo che non vi è alcuna correlazione tra il limite di pena da considerarsi ai fini dell'applicazione della custodia cautelare in carcere ex art. 275 c.p.p., comma 2 bis, e quello previsto per la sospensione dell'esecuzione della condanna dall'art. 656 c.p.p., comma 5, a seguito dell'intervento della Corte costituzionale.

I due istituti non possono essere accomunati sul piano sistematico, avendo finalità differenti correlate alle diverse fasi processuali in cui operano.

Pertanto, la sopravvenuta mancanza di corrispondenza del limite di pena previsto per sospendere l'ordine di esecuzione della pena detentiva con il limite di pena previsto per l'applicazione della custodia cautelare in carcere non può essere reputata lesiva dell'art. 3 Cost., non ravvisandosi nel differente trattamento normativo alcuna disparità. Si tratta invero di situazioni che non possono essere reputate omologhe, stante la differente finalità della sospensione dell'ordine di esecuzione della pena detentiva, prevista a tutela della libertà personale del condannato in funzione della sua risocializzazione, rispetto alle finalità delle esigenze di cautela sottese alle misure cautelari.

5. Deve quindi rigettarsi il ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. c.p.p..

Così deciso in Roma, il 17 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 31 dicembre 2019